

*moti proprii* sull'amministrazione pubblica (1827, 1828). Nella bassa Italia, si ebbe il *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (1819), ricalcato sul codice Napoleone, ma con alcune deviazioni, in parte retrograde, in parte meglio accordate con la tradizione italiana, diviso in cinque parti, il quale comprese la materia civile, penale, processuale civile e penale e commerciale; mentre a Parma si formavano il codice delle leggi civili, il codice di procedura civile, il codice penale e quello di procedura penale (1820); ciò che più tardi si faceva anche a Modena (1851-59).

Intanto in Toscana, seguendo la tradizione locale già affermata nell'opera legislativa, si promulgava il codice penale (1853), riuscito un modello di legislazione nazionale, e si preparava la codificazione del diritto civile; benchè qui fosse meno sentita che altrove l'esigenza del codice, poichè in Toscana si era mantenuta più salda e rispettata la tradizione del diritto comune, romano e canonico, applicato con spirito scientifico evoluto e pratico, onde poche leggi speciali (leggi del 1814, 1815, 1836) bastarono a riformare i punti essenziali del diritto nuovo, in materia di patria potestà, di tutele, di successioni e di ipoteche.

Finalmente nel Piemonte, dove s'era rallentata, nel secolo antecedente, l'opera riformatrice (§ 147), questa era ripresa ora con nuovo slancio, e quindi venivano rapidamente promulgati il codice civile, detto poi *Albertino* (1837), e gli altri codici per il diritto penale (1839), per il diritto penale militare (1840), per il diritto commerciale (1842), e per il processo penale (1847) e civile (1854, 1859), rimasti poi a base della legislazione italiana.

Tutti questi codici sono modellati sugli esempi francesi, talvolta anche servilmente; ma, mentre da una parte, segno di paurosi governi, si adoprano a richiamare in vita alcuni istituti, che la Rivoluzione aveva spazzati, come le primogeniture, i fedecommissi, la prevalenza agnatzia, i feudi; dall'altra, richiamandosi